



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

ALESSIO CARACCILO

Sul prevalente interesse del bambino nato  
a seguito del ricorso alla maternità surrogata





DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,  
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,  
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,  
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,  
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,  
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,  
Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo,  
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,  
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,  
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,  
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

*Contatti:*

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici  
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>



SAGGI



ALESSIO CARACCIOLO

SUL PREVALENTE INTERESSE DEL BAMBINO  
NATO A SEGUITO DEL RICORSO  
ALLA MATERNITÀ SURROGATA\*

ABSTRACT

Il fenomeno della maternità surrogata pone stringenti interrogativi in merito al bilanciamento tra il contrasto alle forme illecite di procreazione medicalmente assistita e la tutela del superiore interesse del minore. Scopo del presente contributo è fornire una chiave di lettura innovativa rispetto all'approccio tradizionale, ponendo al centro le problematiche che derivano dalla dichiarazione automatica di adottabilità nei confronti di un minore già inserito in un contesto familiare, sia pur a seguito della violazione commessa dai genitori. Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, si tenterà di fornire una ricostruzione volta a sostenere la necessità di una riforma che consenta di superare l'attuale configurazione, ormai evidentemente anacronistica anche in virtù degli ultimi interventi normativi che hanno in parte regolamentato famiglie atipiche rispetto a quella tradizionale.

The surrogate motherhood phenomenon poses demanding questions about the balance between the contrast to illicit forms of medically assisted procreation and the protection of the child's best interests. This contribution aims to provide an interpretation somehow different from the usual approach, by shifting the focus to the issues due to the adoptability decree emitted for a minor already included in a family context, albeit despite the violation committed by his parents. Bearing in mind the most recent jurisprudential guidelines, the dare will be to provide a criticized reconstruction aimed at supporting the need for reform that will overcome the current configuration, henceforth anachronistic also due to the recent regulatory measures which have partially regulated new kinds of families.

PAROLE CHIAVE

Maternità surrogata / interesse del minore

Surrogate motherhood / best interest of the child

SOMMARIO: 1. La maternità surrogata. – 2. Gli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali nazionali. – 3. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed interessi tutelati. – 4. Profili critici.

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. La regolamentazione dei progressi scientifici che hanno permesso all'uomo di creare in vitro embrioni umani, manipolarli, congelarli ed impiantarli in modo selettivo costituisce un aspetto estremamente controverso della discussione bioetica<sup>1</sup>. Tra i dibattiti di maggior interesse spicca quello sulle tecniche di fecondazione artificiale che includono un terzo soggetto estraneo alla coppia<sup>2</sup>, in particolare con riferimento all'utilizzo, ai fini della gestazione, del corpo di un'altra donna<sup>3</sup>. La "surrogazione di maternità"<sup>4</sup> presenta infatti una serie di possibili casistiche distinte<sup>5</sup>, a seconda che il patrimonio genetico dell'embrione provenga integralmente dalla coppia richiedente o sia a sua volta frutto di fecondazione eterologa. In tale seconda ipotesi, ancora, potrebbe essere il risultato dell'unione del gamete maschile del richiedente o di un altro soggetto con l'ovulo della committente oppure con quello della gestante o, in ultima analisi, essere di provenienza ulteriore<sup>6</sup>. La disgregazione dei rapporti delineati è tanto più evidente se si cerca di compiere un raccordo definitorio con le categorie tradizionali di genitori, in merito alle quali si assiste ad un proliferare di aggettivi qualificativi volti a individuare il ruolo

1. «Chiunque affronti le questioni inerenti alla formazione delle regole giuridiche nell'area di impatto con le scienze biologiche e le biotecnologie deve prendere posizione» sul «modo in cui si ponga, in generale, il rapporto tra scienza e diritto» (Lucchini Guastalla, 2017, 1722). V. anche Santosuosso, Azzini, 2010, 731; Chieffi, 2000, 83 ss.; Lecaldano, 2009, 138.

2. «Il progresso medico-scientifico ha poi moltiplicato le situazioni in cui la procreazione avviene mediante il ricorso a soggetti estranei all'ambito familiare» (Lucchini Guastalla, 2017, 1722). Cfr. Rescigno, 2007, 71 ss.; Ferrando, 1999, 156 ss.

3. Da un punto di vista tecnico, si distingue tra surrogazione parziale e totale a seconda del ruolo assunto dal patrimonio genetico dei "committenti". «La madre surrogata può essere fecondata con il seme del marito oppure ricevere l'impianto di un embrione già concepito in vitro. Nel primo caso, si parla di maternità surrogata o di madre in affitto; nel secondo, di maternità portante o affitto di ventre» (Sesta, 2000, 203).

4. «La "maternità per sostituzione" è una particolare tecnica di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), attraverso cui le donne si prestano ad intraprendere e portare a termine una gravidanza, per partorire un figlio non per sé, ma per altri» (Varano, 2017, 825); così anche Corti, 2000, 1, n 1. In altre parole, «la maternità surrogata può essere più opportunamente inquadrata quale gestazione per altri o per conto d'altri» (Schuster, 2015, 830).

5. Invero, le tecniche moderne hanno solo ampliato le possibilità di ricorso ad una pratica antichissima. Emblematico il racconto biblico della schiava di Sara, indicata dalla stessa quale partoriente per il suo figlio: «Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: "Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere figli"» (*Genesi*, 16, 1-2). Il richiamo è di Scalisi, 2017, 1098, ma v. anche Lucchini Guastalla, 2017, 1723, n 9. Per un racconto analogo, v. anche *Genesi*, 30, 2-21. Ciò trova un fondamento nelle disposizioni del Codice di Hammurabi che assumono per pacifica la possibilità di utilizzare una schiava per surrogare la genitorialità (sul punto, cfr. i contributi di Saporetto, 2008; Torre, 2004; Mari, 2007).

6. Dell'Utri, 2010, 358 ss.; Lipari, 1986, 567. Si può parlare anche di «riproduzione senza sessualità» (Di Masi, 2014, 616).



rispettivamente assunto nella procreazione. Nasce così una possibile tripartizione<sup>7</sup> tra “madre genetica”, che mette a disposizione gli ovociti, “madre biologica”, che partorisce il bambino, e “madre sociale”, che esprime la volontà di assumere le responsabilità genitoriali sul nascituro<sup>8</sup>. Allo stesso modo, è possibile distinguere il “padre naturale” dal “padre sociale”, che instaura una significativa relazione con il nato<sup>9</sup>. Si assiste sostanzialmente ad una destrutturazione fattuale del rapporto familiare di cui agli artt. 231 e 269 c.c., così che non si possa più dar per scontato nemmeno il notorio brocardo *mater certa est*<sup>10</sup>.

L’art. 12, comma 6, L. 19 febbraio 2004, n. 40, sancisce un espresso divieto di realizzazione, organizzazione e pubblicizzazione della surrogazione di maternità, pena la reclusione da tre mesi a due anni ed una multa di importo compreso tra seicentomila e un milione di euro<sup>11</sup>. Tale disposizione non risolve nel concreto le problematiche applicative che insorgono in tutti i casi nei quali il divieto venga eluso da pratiche poste in essere in Stati<sup>12</sup> nei quali la normativa è di segno

7. «Nell’ipotesi in cui madre surrogata, madre genetica e madre sociale non coincidano, si è parlato anche di “maternità trina”, poiché vi sono: una maternità biologica della donna che partorisce il bambino; una maternità genetica della donna che fornisce l’ovocita; una maternità sociale della donna che commissiona la maternità» (Lucchini Guastalla, 2017, 1724). V. anche Campiglio, 2011, 1509.

8. Salone, 2014, 3.

9. Turlon, 2013, 712.

10. Così anche Scalisi, 2017, 1098.

11. «Tale divieto, tuttavia, ha implicato ed implica tutt’oggi diversi rischi e incertezze: dal pericolo che i genitori committenti provino ad aggirare la rigorosa proibizione domestica attraverso il turismo procreativo, a quello di trovarli coinvolti in un procedimento penale e vederli privati della possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale una volta rientrati in Italia, al rischio ancora più rilevante del bambino di confrontarsi con una dichiarazione di stato di abbandono e vedersi sconosciuto non soltanto il legame parentale, bensì anche e soprattutto i diritti di cittadinanza» (Varano, 2017, 828). In definitiva, l’apparato normativo introdotto dalla l. 40/2004 «ha fornito più divieti che risposte risolutive, incapace di regolamentare un settore che già all’epoca conosceva un alto tasso di mobilità transfrontaliera e imponeva uno specifico coordinamento con la disciplina del diritto internazionale privato» (Schuster, 2015, 831). In tema di surrogazione di maternità il vuoto regolativo fu totale e la statuizione del semplice divieto si rivelò subito rimedio peggiore del male, perché intanto il turismo procreativo ha continuato e continua regolarmente a operare e il fenomeno, in mancanza di adeguati limiti e forme di controllo, anziché attenuarsi ha finito invece con il registrare un ulteriore sensibile incremento» (Scalisi, 2017, 1100).

12. «Nel mondo gli accordi di maternità surrogata sono permessi e regolati mediante un’apposita disciplina in Russia (Legge Federale sui “Principi della tutela della salute dei cittadini della Federazione Russa” 01.01.2012), India (Linee guida in tema di surrogazione di maternità del Ministero della Sanità e del Family Welfare) e Gran Bretagna (Surrogacy Arrangements Act); in alcuni paesi degli Stati Uniti e dell’Australia sono state introdotte soltanto delle linee guida, mentre in Belgio, Finlandia e Grecia tali accordi sono ritenuti validi pur in assenza di una specifica normativa sul punto (Fasano, 2015)» (Varano, 2017, 827, n. 8, 9, 10). Di contro, il divieto sembra essere molto diffuso, specialmente in Europa: «in Austria e Germania vi è un esplicito divieto (L. n. 293/1992, art. 3, per quel che concerne l’Austria; L. 13.12.1990, art. 1, comma 7, per la Germania); in Norvegia non vi è una disciplina specifica, ma il

opposto<sup>13</sup>. Pur non volendo ricondurre la questione sul piano etico–morale, è necessario sottolineare come tale struttura avvalori ancor più la necessità di un intervento normativo che rappresenti una chiara presa di posizione da parte del legislatore non solo nei confronti del fenomeno in questione, di larga diffusione<sup>14</sup>, ma soprattutto delle conseguenze dell'inosservanza del divieto non tanto in capo ai genitori, penalmente sanzionabili, quanto ai figli<sup>15</sup>. La dimostrazione della prevalenza del criterio naturalistico rispetto a quello sociale per l'attribuzione della maternità può infatti portare conseguenze nefaste per il nato, assoggettato a due sole possibilità: essere dichiarato figlio naturale della partoriente, generalmente portata a prestare il suo consenso alla gravidanza surrogata per gravi situazioni di indigenza, oppure posto in condizione di adottabilità. L'estensione delle disposizioni di cui agli artt. 8<sup>16</sup> e 9 della legge n. 40 del 2004 ai casi di violazione del divieto di surrogazione nella maternità consentirebbe di evitare gli automatismi di matrice civile e penale, consentendo di radicare in capo ai committenti lo *status* parentale<sup>17</sup>, dando preminenza al principio della responsabilità procreativa nascente dalla procedimentalizzazione della manifestazione di volontà che deve necessariamente precedere l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. A tale impostazione si può tuttavia opporre che, trattandosi di manife-

divieto si cela dietro la prevista illiceità della cessione di ovociti alla donna che presta il proprio utero (L. 12.07.1987, art. 11); in Svizzera è espressamente vietata ogni tipologia di donazione di embrioni e di maternità sostitutiva, per tutelare la dignità della madre surrogata e del nascituro (art. 119 capoverso 2, lett. d) della Costituzione Federale della Confederazione svizzera); la Francia, pur ammettendo la donazione di ovociti, esclude l'affitto dell'utero, prevedendo anche una sanzione penale a carico sia della madre surrogata, sia dei genitori committenti (L. 29.07.1984, n. 94–653); in Spagna, infine, è l'art. 10.1 della L. n. 14 del 02.05.2006 sulle Tecniche di Riproduzione Umana Assistita che vieta la surrogazione di maternità» (Varano, 2017, 827, n 13, 14, 15, 16, 17, 18). V. anche Querci, 2015, 1144.

13. Il fenomeno assume generalmente il nome di "turismo procreativo", sebbene sia stato definito in vario modo, a partire da "esilio riproduttivo" (Picaro, 2017, 1264), "delocalizzazione riproduttiva" (Mouly, 2014, 2419 ss.), "turismo medico" (Coehn, 2012, 1309 ss.), "bordello riproduttivo" (Cherry, 2014, 257 ss.).

14. Secondo uno studio dell'Osservatorio sul Turismo Procreativo (Shenfield, De Mouzon, Penning, Ferraretti, Andersen, De Wert, Goossens, 2010, 1361–1368), «il gruppo più numeroso è costituito dagli italiani, che da soli rappresentano il 31,8% del campione» (Varano, 2017, 830).

15. «La situazione di instabilità derivante dalla negata attribuzione di uno *status* definito, rappresenta un rischio da scongiurare in ogni modo, dal momento che pregiudica i diritti all'identità personale, ad acquisire una nazionalità nonché di conoscere le proprie origini, senza escludere il diritto al nome, intesi quali parametri di tutela del minore, ampiamente garantiti dall'ordinamento e dalla giurisprudenza internazionale» (Picaro, 2017, 1267–1268).

16. «I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6», che si può ritenere applicabile *ratione materiae* alla fattispecie della maternità surrogata, che costituisce una "tecnica di procreazione medicalmente assistita".

17. Salone, 2014, 16.

stazione di volontà, è doveroso applicare integralmente la disciplina inerente ai relativi vizi e che, pertanto, a causa della radicale nullità dell'accordo ex art. 1418 c.c., si debba escludere l'instaurazione del rapporto di filiazione di cui alla norma speciale.

2. Nel diritto interno si segnala una forte bipartizione degli orientamenti giurisprudenziali, ove da un lato si pone la corrente che offre un'apertura alla stabilizzazione di rapporti che hanno una valenza più sociale che biologica<sup>18</sup>, e dall'altro la linea tracciata dalla Corte costituzionale<sup>19</sup>, che tende a risolvere il bilanciamento degli interessi a favore del contrasto alla maternità surrogata. Ad esempio, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con una sentenza del 12 giugno 2015<sup>20</sup>, ha dichiarato di non dar luogo a provvedere in ordine allo stato di adottabilità di due minori, gemelli, nati da una coppia che aveva fatto ricorso alla fecondazione eterologa in Ucraina utilizzando il meccanismo della maternità surrogata. In tale pronuncia, il Tribunale ha recepito appieno l'orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>21</sup>, argomentando l'accoglimento delle richieste dei genitori sulla base di una ricostruzione sistematica del principio del *best interest of the child*, sancito dall'art. 1 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n.176. In particolare, il Giudice ha ritenuto preminente l'esigenza del minore ad una continuità affettiva nell'ambito di quella che si può definire una "famiglia di fatto" costituita tra i genitori ed i figli, dando rilievo all'esistenza di una genitorialità di tipo sociale, derivante dal comportamento concretamente tenuto da parte della coppia nei confronti dei minori. Ciò apre lo scenario ad una serie di considerazioni in merito alle prospettive future, poiché il concetto di "famiglia di fatto" è da sempre stato connesso alla sussistenza di rapporti *more uxorio* tra conviventi che, pur in assenza di vincolo matrimoniale, condividono la vita materiale e spirituale come coniugi. L'estensione della rilevanza di un dato fattuale alla sussistenza dei legami genitoriali si presta all'elusione della normati-

18. In tal senso, Cass. 22.06.2016, n. 12962, in *Corr. giur.*, 2016, 1203 ss.; *contra*, Cass. 11.11.2014, n. 24001, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 235 ss.

19. In particolare, Corte Cost., 18.12.2017, n. 272, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2018, p. 540 ss., ove sembra che «l'intento del Giudice delle leggi» sia quello di «difendere l'assetto normativo della l. n. 40/2004 indicando, quale prevalente sul diritto alla salute della coppia e sul diritto all'autodeterminazione, la rilevanza costituzionale dell'interesse pubblico alla dignità della donna gestante e delle relazioni umane», non senza fare salve le «forme di maternità surrogata "solidale" o "relazionale", che lo stesso giudice remittente considera "non lesive della dignità della donna, né riducibili alla logica di uno scambio mercantile"» (Salanitro, 2018, 557).

20. A quanto consta ancora inedita, ma disponibile sul sito [www.iaaf-avvocati.it](http://www.iaaf-avvocati.it) e citata in Schuster, 2015, 828.

21. Sent. 27.01.2015, c. 25358/12, in *Foro It.*, 2015, 3, 4, 117 ss.

va sull'adozione, laddove sarebbero ipotizzabili analoghe sanatorie poste in essere dalle corti territoriali per rispondere all'esigenza di tutelare gli interessi del minore che abbia instaurato un duraturo rapporto con i "genitori sociali" pur in assenza di qualsivoglia collegamento di tipo biologico. Di contro, la sentenza in questione appare manifestazione di grande civiltà giuridica, a dimostrazione della necessità di una valutazione attenta di quelle che possono essere le peculiarità dei singoli casi presi in considerazione per far fronte ad un vuoto normativo che appare sempre più evidente.

La giurisprudenza, in sede di merito<sup>22</sup> e di legittimità<sup>23</sup>, ha affrontato più volte le questioni relative alla delibazione dei provvedimenti stranieri in materia di procreazione medicalmente assistita, con una recentissima rimessione alle Sezioni Unite<sup>24</sup> dovuta ad un'applicazione eccessivamente generosa dell'art. 374, comma 3, c.p.c. in materia<sup>25</sup>.

3. Nel panorama comunitario si registra una maggiore attenzione all'interesse del minore rispetto agli altri valori presi in considerazione<sup>26</sup>. In linea di massima, l'orientamento principale si può riassumere nel senso che «il riferimento all'ordine pubblico non può dare carta bianca e giustificare ogni tipo di rimedio, poiché l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del bambino incombe sullo Stato a prescindere dalla natura del legame genitoriale, sia esso genetico o di altro tipo»<sup>27</sup>. In altri termini, è preminente «il fondamentale diritto di ogni bam-

22. V. App. Trento, ord. 23.02.2017, in *Nuova giur. civ.*, 2017, 7-8, 994 ss., con nota di Calderai e in *Corr. Giur.*, 2017, 7, 935 ss., con nota di Ferrando; Trib. Varese, 7.11.2014, in *Foro It.*, 2015, I, 2, 54; Trib. Minorenni Milano, 06.09.2012, in *Nuova Giur. Civ.*, 2013, 7-8, 712, con nota di Turlon; App. Bari, 25.02.2009, in *Int'l Lis*, 2010, I, 20, con nota di Baruffi; Trib. Roma, 29.03.2000, in *Foro It.*, 2000, I, 1697, con nota di Ciani.

23. V. Cass. 15.06.2017, n. 14878; Cass. 30.09.2016, n. 19599, in *Corr. Giur.*, 2017, 2, 181 ss., con nota di Ferrando e in *Foro It.*, 2016, II, 1, 3329 ss.; Cass. 22.06.2016, n. 12962, in *Foro It.*, 2016, 7-8, I, 2342; Cass. 11.11.2014, n. 24001, in *Foro It.*, 2014, 12, I, 3408. Nella giurisprudenza penale si evidenzia l'utilizzo della scriminante dell'esercizio putativo del diritto per chi ricorre a pratiche di maternità surrogata in paesi dove è consentita, considerato che affinché il fatto sia punibile dev'essere previsto come reato anche nello Stato in cui è commesso così che l'agente possa essere consapevole della rilevanza penale della sua condotta. Sul punto, in particolare, v. Cass. 10.03.2016, n. 13525, in *Ragiusan*, 2016, 387 e in *Foro It.*, 2016, 5, 2, 286.

24. L'ultima ordinanza di remissione è la n. 4384 del 22.02.2018, in *Foro It.*, 2018, 3, I, 782, inerente a una controversia in merito alla delibazione di una pronuncia canadese che riconosce la genitorialità di due uomini nei confronti di un bambino nato mediante ricorso alla maternità surrogata.

25. La considerazione è di Dogliotti, 2018, 845.

26. Cfr. Vesto, 2015, 306 ss.; Casaburi, 2014, 3408; D'Amico, 2015, 151 ss.; Flamigni, Borini, 2012, 33; Campiglio, 2014, 1122 ss.; Loreti Beghè, 1993, 442; Lenti, 2010, 157.

27. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 27.01.2015, c. 25358/12, in *Foro It.*, 2015, 3, 4, 117 ss.

bino “a definire la propria identità come essere umano”»<sup>28</sup>. La pronuncia citata, inerente all’istanza di una coppia italiana, mostra tutta l’incongruenza del sistema giuridico italiano in materia di tutela del minore nato a seguito di una procedura medica illecita. Appare evidente, infatti, la scarsa propensione a porre al centro il superiore interesse del minore, nel caso di specie allontanato dalla casa familiare ed affidato alle cure di una casa-famiglia nonostante fossero trascorsi diversi mesi nei quali inevitabilmente il nucleo familiare aveva iniziato ad instaurare un legame. I coniugi avevano tentato per anni di avere un figlio mediante le tecniche di procreazione medicalmente assistita in Italia ed all’estero, ed erano stati reputati idonei nelle ordinarie procedure di adozione, ma decisero di rivolgersi ad un’agenzia straniera per ricorrere alla surrogazione di maternità in Russia, Paese ove la stessa è legale e nel quale è possibile ottenere il riconoscimento dello *status* genitoriale anche in assenza di collegamento biologico con il nato. Dopo il parto, al rientro in Italia, i coniugi richiesero la trascrizione del certificato di nascita nel registro dello stato civile, ma tale istanza fu respinta poiché il Consolato italiano a Mosca aveva trasmesso gli atti al Tribunale per i Minorenni, ritenendo sussistere gli estremi per il reato di falso in merito alla documentazione presentata per il rimpatrio con il minore. Alla luce di tale segnalazione, da un lato fu deciso di non concedere la trascrizione del certificato per ragioni di ordine pubblico internazionale<sup>29</sup>, mentre dall’altro fu avviato il procedimento per la dichiarazione di abbandono e adottabilità del minore, nel corso del quale il Tribunale, a seguito del risultato del test del DNA, che aveva dato riscontro di non corrispondenza genetica per entrambi i coniugi, dispose l’allontanamento dalla casa dei ricorrenti. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pur ritenendo di non potersi pronunciare sul ricorso in merito alle doglianze espresse per conto del minore poiché i ricorrenti risultavano sprovvisti di qualsivoglia potere di rappresentanza<sup>30</sup>, rileva la violazione dell’art. 8 CEDU in relazione alla tutela della vita privata e familiare di quest’ultimo<sup>31</sup>. Il procedimento logico che sottende alla pronuncia della Corte si fonda sull’assoluta prevalenza dell’interesse del minore, qualificato come “superiore”<sup>32</sup>, in virtù del quale dev’es-

28. Scalisi, 2017, 1109, sempre in merito alla sentenza *supra*, n 23.

29. Segnatamente, e senza che sul punto si possano effettivamente muovere censure, per la contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione di un atto falso. Cfr. Romeo, 2018, 835, n 1.

30. In apparente contraddizione con quanto enunciato nella sentenza stessa, prefigurandosi un vizio formale più che sostanziale, dato che la pronuncia della Corte mina le basi del provvedimento che ha portato alla perdita del potere di rappresentanza.

31. Tuttavia, nonostante questo, la Corte condanna l’Italia al risarcimento del danno ma non dispone il ricongiungimento del minore con i ricorrenti, ritenendo prevalente il legame sorto con la coppia affidataria. Cfr. Romeo, 2018, 836, n 5.

32. «L’aggettivo superiore, attribuito all’interesse del minore, deriva dal testo francese della Convenzione dei diritti del minore del 1989, elaborata in sede ONU (in sigla UNCRC), i cui testi ufficiali

sere operato un bilanciamento degli interessi della collettività, che soggiacciono alle esigenze di salvaguardia del fanciullo<sup>33</sup>. La principale censura appare infatti essere proprio collegata al procedimento che ha portato all'allontanamento del minore con conseguente affidamento ad una casa-famiglia, fondato, secondo la Corte, sulla valutazione pregiudizievole del comportamento tenuto dai genitori<sup>34</sup>.

Sebbene sia indubbio che i comportamenti illeciti debbano essere opportunamente sanzionati<sup>35</sup>, è altrettanto importante salvaguardare le esigenze del minore, il quale corre il rischio di vedere eccessivamente compressi i propri diritti in virtù di un rigore formale nell'applicazione di norme che, a ben vedere, prevedono una serie di meccanismi di salvaguardia la cui *ratio* giace proprio nella sua tutela<sup>36</sup>.

sono in inglese e in francese; nel testo inglese l'aggettivo corrispondente è invece *best*, la cui corretta traduzione in italiano è *migliore*, non certo *superiore*. Inoltre, secondo il testo francese l'interesse del minore deve avere *une considération primordiale* (aggettivo traducibile con *fondamentale, capitale, decisiva*, e reso con *preminente* nella traduzione ministeriale italiana) mentre secondo il testo inglese deve avere a *primary consideration* (aggettivo traducibile in italiano con *primaria, prioritaria*). Il valore semantico degli aggettivi *best* e *supérieur* non è pienamente corrispondente; né lo è, seppur meno marcatamente, quello degli aggettivi *primary* e *primordiale*. La coincidenza semantica fra i due testi non è dunque piena» (Lenti, 2016, 88–89).

33. Di segno contrario, Corte Europea Dir. Uomo, 21.01.2017, c. 25358/12, in *Foro it.*, 2017, 4, 105, con nota di Casaburi. In particolare, in tale circostanza «la Corte prende atto che lasciare il bambino con i ricorrenti avrebbe condotto alla legalizzazione di una situazione creatasi a seguito della violazione di importanti regole dell'ordinamento italiano» (E.L. Guastalla, *op. cit.*, p. 1729).

34. «Il severo giudizio di inidoneità ad essere genitori non è confortato da alcuna perizia e unicamente basato sulla valutazione della loro recente condotta illecita, in netto contrasto, quindi, con la precedente valutazione positiva della loro capacità a divenire genitori adottivi» (Schuster, 2015, 833).

35. Nel senso di un sovrastante disvalore del ricorso alla maternità surrogata, v. Corte Cost., 18.12.2017, n. 272, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2018, 540 ss. Più precisamente, «nella valutazione complessiva il giudice non può comunque evitare di considerare, “nel silenzio della legge (...), l'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita norma penale”. [...] pur riconoscendo formalmente il potere di valutazione del concreto interesse del minore, il fraseggio della Corte costituzionale sembra vincolare il giudice ordinario in senso favorevole all'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento, sostenendo che sia la legge stessa a imporre “l'imprescindibile presa d'atto della verità, con divieti come quello della maternità surrogata”» (Salanitro, 2018, 553). In realtà, nel tentativo di dirimere il contrasto tra *favor minoris* e *favor veritatis*, la Corte costituzionale ha ribadito il ruolo fondamentale dell'interesse del minore, elevandolo ancora una volta a parametro di riferimento in tutti i procedimenti che hanno per oggetto la conservazione del rapporto con i “genitori apparenti”. «Se si portasse alle estreme conseguenze la decisione della Corte costituzionale, l'interesse concreto del minore potrebbe essere bilanciato con l'interesse all'accertamento della verità sollevato da azioni promosse da soggetto portatori di interessi concorrenti con, o contrapposti a, quelli del minore: gli effetti sarebbero dirompenti, perché introdurrebbero una variante non considerata in sede di legislazione ordinaria, neanche dopo la riforma, che sarebbe espressione dell'applicazione diretta di un principio, il c.d. *favor minoris*, considerato rilevante a livello costituzionale, ex art. 117, comma 1, Cost., delle convenzioni internazionali che regolano la materia» (U. Salanitro, 2018, 555 e, in tal senso, cfr. Lenti, 2016, 92 ss.; Busnelli, 2016, 1463 ss.).

36. In tal senso, v. Bugetti, 2017, 161 ss.

4. L'attuale configurazione della normativa interna prevede una stringente disciplina in materia di adozione<sup>37</sup>, disciplinata dalla l. 4 maggio 1983, n. 184 e s.m. Nelle controversie in tema di maternità surrogata, la normativa di riferimento è contenuta negli artt. 8 e 12, combinati con il disposto dell'art. 11 comma 2, il quale dispone che «nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento». In altre parole, una volta ricevuta una segnalazione in merito a situazioni che potrebbero essere ricondotte all'utilizzo del meccanismo della maternità surrogata, il Tribunale per i Minorenni, non appena abbia acquisito le prove necessarie a stabilire l'insussistenza di legami genetici tra entrambi i genitori ed il figlio, dichiara lo stato di adottabilità. È opportuno sottolineare come sarebbe auspicabile un'interpretazione evolutiva dell'apparato normativo, che non sembra tener conto del mutato spettro delle possibili fattispecie<sup>38</sup>. In particolare, dal tenore letterale dell'art. 8, comma 1, l. 4 maggio 1983, n. 184, si nota come lo stato di adottabilità sia intrinsecamente subordinato alla sussistenza per i minori delle condizioni «di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». È evidente come sia altamente improbabile configurare la situazione in cui una coppia si rechi deliberatamente in un Paese straniero per riuscire ad ottenere un figlio quale assenza di assistenza morale e materiale<sup>39</sup>. La disposizione di cui all'art. 14, l. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di sospensione del procedimento, è invece insufficiente a causa del limite temporale del relativo provvedimento, circoscritto ad un solo anno. In tal modo, inoltre, risulta discriminato il minore nato da una coppia che è ricorsa alla maternità surrogata con fecondazione eterologa rispetto a quello il cui patrimonio genetico è compatibile con quello

37. Sulle possibili interpretazioni evolutive della normativa, v. Corapi, 2017, 785 ss. Contro la configurabilità dell'adozione da parte dei "genitori sociali", v. Renda, 2015, 415 ss.

38. «Il divieto di maternità surrogata ha bisogno di una necessaria rimeditazione per uscire dal regno sovrano dell'incertezza e per scongiurare un duplice ordine di rischi che non si possono tacere né tanto meno si possono correre, il rischio della contrattualizzazione della filiazione e l'altro altrettanto grave dello sfruttamento dei soggetti deboli» (Scalisi, 2017, 1114).

39. Ciò è tanto più evidente se si considera la contraddizione in termini nella quale incorre la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Chambre, 24.01.2017 (Paradiso e Campanelli c. Italia), in *Foro it.*, 2017, IV, 105 ss. che al contempo ammette la liceità dell'allontanamento del minore ma postula la tutela del suo diritto alla vita familiare, di fatto lesa già in principio a causa delle numerose e complesse vicende giudiziarie alle quali il bambino è sottoposto sino alla definitiva decisione se possa o meno permanere nella famiglia d'origine.

di almeno uno dei genitori “di fatto”<sup>40</sup>, poiché la declaratoria immediata di cui al citato art. 11 sarebbe applicabile solo al primo.

Un ulteriore profilo riguarda la caratteristica di “internazionalità” dell’adozione che è stata talvolta prospettata quale soluzione alternativa alla trascrizione dell’atto di nascita giudicato non conforme al diritto italiano. Ai sensi dell’art. 29, l. 4 maggio 1983, n. 184, infatti, «l’adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993». Tra tali principi spiccano quelli richiamati nel preambolo di detta Convenzione, ed in particolare quello in base al quale «per lo sviluppo della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d’amore e di comprensione», ed in secondo luogo «ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d’origine». L’allontanamento del minore risulta in forte contrasto con le finalità del primo principio, mentre il riferimento alla famiglia – e non al genitore – di origine porta a propendere per l’individuazione di quest’ultima in quella che ha tanto perigliato per raggiungere il risultato della procreazione.

In conclusione, si può ritenere che l’applicazione alla maternità surrogata della normativa in materia di adozione<sup>41</sup> e declaratoria dello stato di abbandono del minore sia retaggio di una concezione della procreazione anacronistica, che non tiene conto della soggettività dell’embrione<sup>42</sup>.

40. La ricostruzione è in linea con quanto sostenuto dalla Corte d’Appello di Milano (ord. 25.07.2016, n. 273), che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. ritenendo ingiustificata «la differenza di trattamento tra il nato da maternità surrogata e quello da fecondazione eterologa» (Salanitro, 2018, 552).

41. «Il ricorso all’adozione (quale unica alternativa di genitorialità non biologica) è nella specie poco convincente, perché, se da un lato manca la possibilità di far valere una genitorialità biologica, dall’altro esistono già dei genitori, sia pure asseriti tali (in quanto non biologici), che si tratta di giudicare nella loro idoneità in atto e in prospettiva ad assolvere alla funzione genitoriale, non essendo d’altra parte detto che l’adozione realizzi l’interesse del minore “alla migliore famiglia sostitutiva possibile” (Renda, 2015, 419, n. 444)» (Scalisi, 2017, 1111).

42. L’insieme delle tematiche che riguardano l’embrione hanno indirizzato il legislatore verso una disciplina organica della ricerca scientifica in merito, ma la natura dell’embrione costituisce una questione ontologica, necessaria per la ricerca di una definizione essenziale che necessita anche di un approccio biologico (sul punto, v. Villani, 2004, 29 ss.; Zatti, 1990, 458). Una definizione ricorrente è la seguente: «l’embrione è il prodotto del concepimento nelle sue fasi iniziali» (Comitato Nazionale di Bioetica, *Identità e Statuto dell’Embrione Umano*, 26.06.1996), talvolta arricchita dalla descrizione di tipo biologico delle *fasi iniziali* oppure dall’aggettivo *umano* (Comitato Direttivo del Centro di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, *Documento su Identità e statuto dell’embrione umano*, in *Medicina e morale*, 1997). Da un punto di vista prettamente scientifico, la genetica permette di indicare il DNA come depositario di quelle caratteristiche che definiscono ogni vivente dal primo all’ultimo istante della sua esistenza e di attribuire ad un embrione la *natura umana* sin dal momento della fecondazione (Gazzoni,



Infatti, se si considera correttamente quest'ultimo quale persona sin dal concepimento<sup>43</sup>, egli è titolare di un'aspettativa di diritto nei confronti di tutte le

2005, 181). È doveroso porsi l'interrogativo se il concepito possa o meno essere considerato individuo umano, poiché questo pone la base per l'attribuzione della personalità. Ogni individuo ha un genoma diverso dagli altri – tranne che nei casi di gemelli monozigoti – il che significa che ciascuno può essere identificato come appartenente alla specie umana sin dalla fase zigotica e di ognuno si può cogliere l'identità genetica sin dal momento della fecondazione, ma l'attribuzione di una identità individuale è difficoltosa proprio data la possibilità della condivisione da parte di più individui dello stesso patrimonio genetico. Secondo una prima linea di pensiero (De Carli, 1994, 43–52), la vita umana pienamente individuale inizia dall'atto della fecondazione: sin dal primo stadio dello sviluppo embrionale sono presenti tutte le informazioni genetiche in grado di permettere la formazione della persona e la sua identificazione come individuo (Parente, 2012, 112 ss.). Una impostazione diversa, pur partendo dalle stesse basi scientifiche, afferma che l'embrione in un periodo iniziale dello sviluppo non è in possesso delle caratteristiche idonee all'individuazione di una identità. Tale orientamento indica nel quattordicesimo giorno (Warnock, 1985, 504 ss.), con la comparsa della “stria primitiva”, il momento in cui si può considerare definito o definibile il numero di individui generati alla fecondazione, grazie alla rudimentale organizzazione del sistema nervoso osservabile. Raggiunto un punto fermo nell'attribuzione all'embrione della *natura umana*, si può affermare che è possibile riconoscere l'identità individuale del prodotto del concepimento per lo meno a partire dalla comparsa della linea primitiva (Norelli, Buccelli e Fineschi, 2009, 9 ss.).

43. È oggi sempre più diffusa la convinzione che l'embrione sia una persona sin dalla fecondazione (Baldassarre, 2002, 35 ss.): poiché la vita umana ha inizio con la fusione dei gameti, il salto qualitativo dalla non vita alla vita deve essere senz'altro individuato in tale momento. La posizione assunta rispetto a questa conclusione ha determinato l'insorgenza di due orientamenti contrapposti: il primo ha teorizzato l'attribuzione al concepito di una propria capacità giuridica, anticipata al momento del concepimento (“capacità giuridica prenatale”); il secondo, contrario ad ipotizzare l'esistenza di una soggettività anticipata, asserisce che il nostro ordinamento prevede solo una tutela eccezionalmente riconosciuta in favore di un soggetto futuro (sul punto, v. Parente, 2012, 96–100). A sostegno della configurazione di una capacità giuridica prenatale vi è il presupposto che l'embrione sia effettivamente vita (Cappello, 1942, 224 ss.) sin dal momento della fecondazione e, quindi, sia meritevole della stessa dignità umana spettante alla persona dopo la nascita. Questa è, d'altra parte, una considerazione alla quale giunge anche il Comitato Nazionale per la Bioetica e sulla quale si basano numerose sue conclusioni. Il cardine di una tale costruzione teorica è il principio di eguaglianza quale affermazione del fatto che l'uomo, nei confronti dell'altro uomo, non può mai essere considerato funzionalmente oggetto, né mezzo. Se è dunque vero che per il diritto i soggetti si distinguono dagli oggetti per l'attribuzione della capacità giuridica, allora vuol dire che essa dovrebbe essere per sua natura attribuita anche alla fase prenatale, trattandosi in ogni caso di soggetto del diritto, e non di mero oggetto. Di contro, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 c.c., «i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita». In tale ottica, considerare il nascituro come titolare di una sua peculiare capacità giuridica sarebbe in contrasto con l'art. 1 c.c. e d'altra parte presupporrebbe il paradosso giuridico della possibilità di un acquisto condizionato della stessa. Questo potrebbe portare a trarre la conclusione che il concepito è un soggetto di diritto poiché è una persona o, per lo meno, lo sarà al momento della nascita (Di Pietro, 1990, 829 ss.; Casini, 1996, 328 ss.; Casini, 2001, 275 ss.). Bisogna però sottolineare che parte della dottrina (Cricenti, 2009, 1258 ss.), partendo dall'assunto fatto proprio dalla Corte Costituzionale che non esiste equivalenza fra il diritto alla vita e alla salute della madre e la salvaguardia dell'embrione (che persona deve ancora diventare), ritiene che l'uso della soggettività nella sentenza in questione sia stato usato come *quid pluris* per avvalorare la decisione, con una sorta di abuso terminologico (Cricenti, 2009, 1258 ss. cita a riguardo Thomas, 1998, 85 ss.). Lo *status* di concepito è

situazioni giuridiche soggettive che costituiscono l'ampia gamma dei diritti della persona, incluso quello ad avere una famiglia<sup>44</sup>. Ipotizzare di ascrivere in capo ai genitori una forma di responsabilità tale non solo da deprivarli della genitorialità, ma anche (e soprattutto) da comprimere i diritti del minore all'identità personale ed alla vita privata e familiare<sup>45</sup>, risulta maggiormente penalizzante proprio nei confronti del fanciullo che l'ordinamento intende tutelare<sup>46</sup>.

riconducibile, in conclusione, alla situazione in cui l'acquisto di un diritto sia subordinato al concorso di elementi successivi, dei quali taluni si siano verificati ed altri no. In altre parole, si può considerare l'esistenza in capo al nascituro di una aspettativa, una fattispecie a formazione progressiva o successiva che costituisce un effetto preliminare dell'acquisizione del diritto preso in considerazione. Uno degli elementi affinché a tale aspettativa subentri il diritto vero e proprio è l'evento della nascita (Perlingieri, 2010, 254), come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza (Trib. Verona, 4.10.1990, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, 357) e da parte della dottrina (Perlingieri, 1991, 289). Si può pertanto affermare che il diritto assicura una particolare tutela all'interesse del soggetto a che la fattispecie si completi e che siano conseguiti gli effetti ad essa collegati dalla legge (Falzea, 1941, 241 ss.).

44. Come stabilito nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata il 20 novembre 1989.

45. La sintesi emblematica della ricostruzione qui proposta è che «il minore non può mai divenire strumento, mezzo nelle mani del diritto per sanzionare le condotte degli adulti», sia perché il suo interesse «deve prevalere sulle politiche sanzionatorie dello Stato», ma soprattutto «perché è ontologicamente precluso allo Stato appropriarsi dei diritti del minore facendo di lui uno strumento di politica repressiva, un propugnacolo a difesa di pur legittime istanze etiche» (Schuster, 2015, 834-835). A tale conclusione giunge anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'affermare che «è necessario che un minore non sia svantaggiato per il fatto che è stato messo al mondo da una madre surrogata, a cominciare dalla cittadinanza o dall'identità che rivestono importanza primordiale (si veda l'art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20.11.1989)» (Sent. 27.01. 2015, c. 25358/12, in *Foro It.*, 2015, 3, 4, 117 ss., punto 85 della decisione), per cui «i bambini non possono patire le conseguenze negative delle condotte e scelte dei loro genitori, non portando per esse alcuna responsabilità» (Schuster, 2015, 834-835).

46. «Un diritto soltanto rinunciatario, che dinanzi alla cruda realtà dei fatti e alla complessità delle questioni dagli stessi sollevate preferisce ritirarsi o sa soltanto vietare anziché regolare, oltre a lasciare senza adeguata protezione giuridica soggetti deboli che maggiormente ne avrebbero bisogno, apre inevitabilmente le porte al caos e al disordine sociale» (Scalisi, 2017, 1114).

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Baldassarre A. (2002). *Lo statuto costituzionale dell'embrione*, in G. Biscontini, L. Ruggieri (a cura di), *La tutela dell'embrione*. Napoli: ESI.
- Bugetti M. (2017). Nomina del curatore per l'esercizio del disconoscimento della paternità tra verità genetica e tutela dell'interesse del minore. *Fam. e dir.*, p. 161 ss.
- Busnelli F. D. (2016). Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti. *Riv. dir. civ.*, p. 1463 ss.
- Campiglio C. (2011). La procreazione medicalmente assistita nel quadro internazionale e transnazionale, in Canestrari, Ferrando, Mazzoni, Rodotà, Zatti, *Il governo del corpo*, II, in Rodotà, Zatti (diretto da), *Trattato di Biodiritto*. Milano: Giuffrè.
- Campiglio C. (2014). Il diritto all'identità personale del figlio nato all'estero da madre surrogata (ovvero la lenta agonia del limite dell'ordine pubblico). *Nuova giur. civ. comm.*, I, p. 1122 ss.
- Cappello R. (1942). Sui concetti di vita e di vitalità. *Riv. dir. civ.*, p. 224 ss.
- Casaburi G. (2014). Sangue e suolo: la Casazione e il divieto di maternità surrogata. *Foro it.*, I, c. 3408 ss.
- Casini M. (1996). *Le costituzioni degli Stati membri della Comunità Europea*. Lussemburgo.
- Casini M. (2001). *Il diritto alla vita del concepito nella giurisprudenza europea. Le decisioni delle Corti costituzionali e degli organi sopranazionali di giustizia*. Padova: Cedam.
- Cassano G. (2000). *Le nuove frontiere del diritto di famiglia*. Milano: Giuffrè.
- Cherry A.L. (2014). The Rise of Reproductive Brothel in the Global Economy: Some Thoughts on Reproductive Tourism, Auto-nomy, and Justice. *University of Pennsylvania Journal of Law and Social Change*, 17, p. 257 ss.
- Chieffi L. (2000). Ingegneria genetica e valori personalistici, in Id. (a cura di), *Bioetica e i diritti dell'uomo*. Torino: Paravia.
- Coehn I.G. (2012). Circumvention Tourism. *Cornell Law Review*, 97, p. 1309 ss.
- Corapi G. (2017). La tutela dell'interesse superiore del minore. *Dir. succ. e fam.*, p. 785 ss.
- Corti I. (2000). *La maternità per sostituzione*. Milano: Giuffrè.
- Cricenti G. (2009). Commento a Cass. 11 maggio 2009 n. 10741. *Nuova giur. civ. comm.*, I, p. 1258 ss.
- D'Amico M. (2015). Famiglia e "famiglie" fra principi costituzionali italiani ed europei. *Genius*, 2, p. 151 ss.
- De Carli L. (1994). La persona negli stati di confine: le indicazioni della genetica, in C. Viafora, *La bioetica alla ricerca della persona negli stati di confine*, Padova: Gregoriana.
- Dell'Utri M. (2010). Maternità surrogata, dignità della persona e filiazione. *Giur. Merito*, 2, p. 358 ss.
- Di Masi M. (2014). Maternità surrogata: dal contratto allo "status". *Riv. crit. dir. priv.*, 4, p. 616 ss.
- Di Pietro M.L. (1990). Quale statuto per l'embrione umano? (In margine ad una sentenza della Corte dello Stato del Tennessee), nota alla sentenza della Corte Stato del Tennessee, Contea di Blount, 21 settembre 1989. *Dir. fam. pers.*, p. 829 ss.
- Dogliotti M. (2018). I "due padri" e l'ordine pubblico ... tra sezioni semplici e sezioni unite. *Fam. Dir.*, 10, p. 843 ss.
- Falzea A. (1941). *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*. Milano: Giuffrè.
- Faraoni A.B. (2002). La maternità surrogata. La natura del fenomeno, gli aspetti giuridici,

- le prospettive di disciplina, in P. Cendon (a cura di), *Il diritto privato oggi*. Milano: Giuffrè.
- Fasano A.M. (2015). La maternità per sostituzione e i diritti dei figli internazionali. *Pers. e danno*, 10 febbraio 2015.
- Ferrando G. (1999). *Libertà, responsabilità e procreazione*. Milano: Cedam.
- Flamigni C., Borini A. (2012). *Fecondazione E(s)terologa*. Roma: L'asino d'oro.
- Gazzoni F. (2005). Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale. *Dir. fam. pers.*, p. 181 ss.
- Lecaldano E. (2009). *Bioetica. Le scelte morali*. Bari: Laterza.
- Lenti L. (2010). «Best interest of the child» o «best interests of children»? *Nuova giur. civ. comm.*, p. 157 ss.
- Lenti L. (2016). Note critiche in tema di interesse del minore. *Riv. dir. civ.*, 1, pp. 88–89.
- Lipari N. (1986). La maternità e la sua tutela nell'ordinamento giuridico italiano: bilancio e prospettive. *Rass. dir. civ.*, 3, p. 567 ss.
- Loreti Beghè A. (1993). La procreazione assistita di fronte alla legge: brevi cenni di diritto internazionale e comparato. *Giust. civ.*, p. 442.
- Lucchini Guastella E. (2017). Maternità surrogata e best interest of the child. *Nuova giur. civ. comm.*, 12, p. 1722 ss.
- Mari F. (2007). *Il codice di Hammurabi e la Bibbia*. Harvard: University Press.
- Mouly J. (2014). La «délocalisation procréative»: fraude à la loi ou habileté permise?. *Recueil Dalloz*, p. 2419 ss.
- Norelli G.A., Buccelli C. e Fineschi V. (2009). *Medicina legale e delle assicurazioni*. Padova: Piccin.
- Parente F. (2012). La condizione giuridica dei nascituri concepiti e non concepiti tra tutela della soggettività e tutela reale, in G. Lisella e F. Parente, *Persona Fisica, Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, II. Napoli: ESI.
- Parente F. (2012). Le origini della vita e la posizione giuridica dell'embrione, in G. Lisella e F. Parente, *Persona Fisica, Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, II. Napoli: ESI.
- Perlingieri C. (2010). Art. 1 (Capacità giuridica), in G. Perlingieri, *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, terza ed. Napoli: ESI.
- Perlingieri P. (1991). *Il diritto civile nella legalità costituzionale*. Napoli: ESI.
- Picaro R. (2017). Le fragili fondamenta del divieto di surrogazione di maternità nel contesto globale non armonizzato. *Riv. dir. civ.*, 5, p. 1262 ss.
- Querci A. (2015). La maternità “per sostituzione” fra diritto interno e Carte internazionali. *Fam. dir.*, p. 1144 ss.
- Renda A. (2015). La surrogazione di maternità e il diritto di famiglia al bivio. *Eur. e dir. priv.*, p. 415 ss.
- Rescigno P. (2007). Le “nuove” famiglie. *Minori giust.*, p. 71 ss.;
- Romeo F. (2018). Surrogazione di maternità all'estero e ordine pubblico internazionale. *Giur. It.*, 4, p. 835 ss.
- Salanitro U. (2018). Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati. *Nuova giur. civ. comm.*, 4, p. 552 ss.
- Salone B. (2014). Figli su commissione: profili civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004. *Riv. BioDiritto*, 2, p. 3 ss.
- Santosuosso A., Azzini S. (2010). Scienza, tecnologia e gli attuali flussi giuridici transnazionali, in S. Rodotà, M. Tallacchini (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in S. Rodotà, P. Zatti (diretto da). *Trattato di biodiritto*. Milano: Giuffrè.

- Saporetti C. (2008). *Antiche leggi: i "codici" del Vicino Oriente antico*. Michigan: University Press.
- Scalisi V. (2017). Maternità surrogata: come "far cose con regole". *Riv. dir. civ.*, 5, p. 1097 ss.
- Schuster A. (2015). Gestazione per altri e Conv. Eur. Dir. Uomo: l'interesse del minore non deve mai essere un mezzo, ma sempre solo il fine del diritto. *Nuova giur. civ. comm.*, 9, p. 828 ss.
- Sesta M. (2000). Norme imperative, ordine pubblico e buon costume: sono leciti gli accordi di surrogazione?. *Nuova giur. civ. comm.*, II, p. 203
- Shenfield F., De Mouzon J., Pennings G., Ferraretti A. P., Andersen A. N., De Wert G., Goossens V. (2010). *Cross border reproductive care in six European countries*. *Human Reproduction*, 25, pp. 1361-1368.
- Thomas Y. (1998). *Le sujet de droit, la personne et la nature*. *Le Debat*, p. 85 ss.
- Torre L. (2004). *Il codice di Hammurabi. Testo sumero a fronte*. Napoli: Torre.
- Turlon F. (2013). Nuovi scenari procreativi: rilevanza della maternità "sociale", interesse del minore e favor veritatis. *Nuova giur. civ.*, 7-8, p. 712 ss.
- Varano C. (2017). La maternità surrogata e l'interesse del minore: problemi e prospettive nazionali e transnazionali. *Fam. dir.*, 8-9, p. 825 ss.
- Vesto A. (2015). La maternità surrogata: Casazione e CEDU a confronto. *Fam. dir.*, 3, p. 306 ss.
- Villani R. (2004). *La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40*. Torino: Giappichelli.
- Warnock M. (1985). Moral Thinking and Government Policy: The Warnock Committee on Human Embryology. *The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society*, 63, Londra, p. 504 ss.
- Zatti P. (1990). Quale statuto per l'embrione umano?. *Riv. crit. dir. priv.*, p. 458 ss.